

IMMOBILE DI CORSO MATTEOTTI 20 – APPROVAZIONE CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE AD AISEL ONLUS**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- A.I.S.E.L. (Associazione per l'Intervento sull'Emarginazione in Lombardia) Onlus, Ente Accreditato della Regione Lombardia, opera dal 1980, in un'area rivolta ai minori che soffrono di importanti disfunzioni dello sviluppo connessi a forme di maltrattamento, abuso o trascuratezza subiti in ambito familiare, in regime di convenzione con l'Ente Pubblico;
- il COMUNE DI CASTELLANZA collabora dal 1999 attraverso una convenzione con A.I.S.E.L. Onlus, alla gestione dei servizi per i minori nel comune di Castellanza e che negli anni successivi fino ad oggi, attraverso gare d'appalto, gestisce i servizi minori per tutti i comuni del distretto della Valle Olona;

Dato atto che:

- in data 29/06/2015 è stato sottoscritto contratto di locazione tra la Società Castellanza Servizi Patrimonio srl (locatrice) ed il Comune di Castellanza (conduttore) per l'immobile sito in Corso Matteotti 20, identificato al Catasto Fabbricati Sez.: CZ, foglio 5, particella 236 sub.1, avente scadenza il 30/06/2021, con possibilità di tacito rinnovo;
- la società A.I.S.E.L. (Associazione per l'Intervento sull'Emarginazione in Lombardia) Onlus, ha richiesto l'utilizzo dell'immobile sito in corso Matteotti 20 per impiegarlo come spazio consultoriale terapeutico per famiglie, dopo aver reso idoneo l'immobile a tale finalità (ns. prot. n. 9492/2015) ed ha inoltrato una breve relazione tecnico illustrativa dei lavori da eseguirsi per renderli idonei all'accreditamento dell'ASL per l'attivazione di detto consultorio (ns. prot. n. 20548/2015); *All. A1 ed A2*
- vista l'autorizzazione da parte della la Società Castellanza Servizi Patrimonio srl ad eseguire i predetti lavori ed a sublocare l'immobile (ns. prot. 20696/2015);

Visto che il territorio lombardo e nello specifico il nostro, si caratterizza per una particolare presenza di situazioni di disagio giovanile e più in generale di problematiche legate all'ambito familiare, per le quale sarebbe necessario un efficace e tempestivo intervento socio-sanitario preventivo e ripartivo;

Ritenuto tale progetto di notevole interesse per il territorio in quanto non esiste un tal servizio socio/sanitario;

Vista la bozza del contratto di sublocazione, per subaffittare l'immobile sito in corso Matteotti 20, avente i seguenti contenuti essenziali:

- un corrispettivo annuo di sublocazione pari ad € 12.000.=, oltre IVA, da corrispondere in due rate semestrali anticipate (Come concordato tra le parti, detto canone non sarà versato per i primi tre anni di sublocazione, in quanto il subconduttore eseguirà dei lavori di ristrutturazione sull'immobile per un importo stimato di € 50.000.=, come da nota di AISEL del 25/09/2015, ns. prot. n. 16900/2015);
- una durata pari ad anni 5 e mesi 6 +6 anni *(il contratto non potrà avere una durata superiore a quella prevista nel contratto di locazione con CSP)*;
- un deposito cauzionale di € 3.000,00, pari a tre mensilità;
- Aisel Onlus è tenuta a fornire un report annuale sui valori quantitativi (utenti, interventi, ...) e qualitativi (questionario di valutazione) di impiego da parte della cittadinanza e dell'utenza generale. Si conviene che a partire dal terzo anno a fronte di bilanci positivi, esclusi gli ammortamenti in essere, potranno essere riviste le condizioni contrattuali integrando il corrispettivo annuo convenuto con servizi a tariffa agevolata alla persona rivolti ai cittadini in misura da concordarsi;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 10.04.2000, si approvava il Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a persone ed enti pubblici e privati (ex art. 12 della L. 7.8.90 n. 241) il quale all'art. 9 disciplina l'utilizzo di strutture pubbliche come segue: *“Su base convenzionale, l'Amministrazione Comunale potrà concedere gratuitamente o in forma agevolata immobili o strutture comunali per un periodo di*

tempo continuativo a favore di Enti, Associazioni, Gruppi e Cooperative e simili senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a promuovere lo sviluppo della Comunità locale”;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di sublocare ad AISEL (Associazione per l'Intervento sull'Emarginazione in Lombardia) Onlus, l'edificio sito in corso Matteotti 20, identificato catastalmente al Sez.: CZ, foglio 5, particella 236 sub.1, per n. 5 anni e 6 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 anni;
2. di approvare lo schema di contratto di sublocazione tra il Comune di Castellanza ed AISEL, allegato che costituisce parte integrante del presente atto; (*Allegato B*)
3. di dare atto che le spese e le entrate conseguenti questo atto saranno impegnate/accertate con successiva determinazione;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per la sottoscrizione del contratto;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.